



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Prot. n. 140

Roma, 9/11/2015

Ai Presidenti dei
Gruppi Parlamentari
della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica

SEDE

**Oggetto: PROPOSTE EMENDATIVE
LEGGE DI STABILITA' 2016 – DDL n.2111
PUBBLICO IMPIEGO**

Egregi Presidenti,

Questa Organizzazione Sindacale è la fautrice del ricorso giurisdizionale contro il blocco dei contratti nel pubblico impiego che ha portato alla sentenza n. 178/15 della Corte Costituzionale, che ha giudicato incostituzionale il blocco stesso.

Nell'esercizio del mandato di rappresentanza affidato alla scrivente dai lavoratori pubblici, trasmettiamo alcune proposte emendative alla Legge di stabilità in corso di discussione in Parlamento.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Battaglia

Legge di stabilità 2016 – DDL n. 2111
Emendamento Articolo 16, comma 11

Come noto la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva e del relativo blocco dei trattamenti economici. Dal contenuto della sentenza della Corte costituzionale, fra l'altro, chiamata a pronunciarsi su altre norme che limitavano e riducevano le risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nello specifico l'articolo 9 comma 2-bis del DL n. 78/2010 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010 n. 122, si evince che la motivazione per la quale non abbia censurato queste ultime norme sia dovuta al fatto che le stesse avessero cessato la loro efficacia stante la loro vigenza fino al 31/12/2014.

Poiché la riproposizione, con decorrenza 1° gennaio 2016, del limite e delle riduzioni delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale si pone in netta contraddizione con la sopra citata sentenza della Corte costituzionale violandone la sostanza; e poiché la suddetta limitazione, prevista dal novellato comma 11 dell'articolo 16 del DDL n. 2111, annullerebbe delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che, a partire dal 1998, hanno previsto la costituzione presso ogni singola Amministrazione di un Fondo per il pagamento del salario accessorio finanziato e alimentato:

- con quota parte delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali;
- con il recupero sui cessati dal servizio del differenziale retributivo con la fascia retributiva iniziale dell'Area/Categoria professionale;
- con il recupero sui cessati dal servizio della ex Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.);

considerato quindi:

che la mancata assegnazione delle risorse è contraria alle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico del personale delle P.A. che rinviano ai CCNL la quantificazione dei Fondi e che fra l'altro tale nuova normativa avrebbe effetto sulle risorse pregresse;

che la riproposizione di limiti e riduzioni delle risorse destinate al trattamento accessorio si pone in contrasto con la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale che impone di *"superare i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica"* di cui i Fondi destinati al trattamento accessorio sono parte integrante del complessivo trattamento economico;

si propone: **all'articolo 16 l'abrogazione del comma 11;**

si propone anche **l'abrogazione dell'ultimo periodo** (da: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.") **del comma 2-bis dell'articolo 9 del DL n. 78/2010** (Legge n. 122/2010) come modificato dall'articolo 1, comma 456, L. 147/2013.

Legge di stabilità 2016 – DDL n. 2111
Emendamento Articolo 27, comma 1

Come noto la sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme che hanno imposto un regime di sospensione della contrattazione collettiva e dei relativi trattamenti economici.

Nello specifico la Corte ha riconosciuto come violazione dell'autonomia negoziale il carattere strutturale delle misure di blocco dei trattamenti economici; è la stessa Corte ad affermare che il protrarsi del blocco impedisce alla contrattazione di potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici.

La Corte nelle sue conclusioni afferma che i periodi di sospensione delle procedure negoziali e contrattuali, superato un contesto emergenziale, non possano essere indefiniti e non possano essere protratti ad libitum e per questo sancisce che debbano essere rimossi i limiti che si frappongono alle procedure negoziali riguardanti la parte economica.

Recentemente fra l'altro l'Istituto nazionale di statistica (Istat) ha pubblicato dei dati relativi all'andamento delle retribuzioni nelle amministrazioni pubbliche rilevando l'entità della riduzione delle retribuzioni dei lavoratori pubblici e l'ulteriore perdita del potere d'acquisto nel periodo 2010-2014.

Per ultimo in una recente audizione al Senato della Corte dei conti, la stessa ***"osserva che, superata l'emergenza finanziaria, a partire dal 2016 avrebbero dovuto essere riavviate politiche mirate per il pubblico impiego con nuovi contratti collettivi tali da garantire un fisiologico incremento dei trattamenti spettanti in coerenza con la programmazione finanziaria"***.

Il concetto di "fisiologico incremento dei trattamenti spettanti in coerenza con la programmazione finanziaria" è reso evidente dai contenuti del Documento di economia e finanza del Governo che a proposito dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato) indica questi valori percentuali: 1,1%, 1,3% e 1,5% rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018; e dal modello contrattuale per il lavoro pubblico che fa riferimento all'IPCA per la determinazione della quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali.

Poiché risulta evidente che lo stanziamento previsto dall'articolo 27 del ddl legge di stabilità 2016, non solo non copre l'indennità di vacanza contrattuale ma non appare rispettoso e coerente con la sentenza della Corte costituzionale, stante quanto sopra si propone la seguente modifica all'articolo 27:

sostituire il comma 1 con il seguente comma:

" 1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, applicando alla spesa per retribuzioni, con riferimento all'anno 2009, le seguenti percentuali 1,1%, 1,3% e 1,5% rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018. Relativamente all'anno 2015 si terrà conto dalla data della sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale per determinare gli oneri contrattuali con riferimento all'IPCA realizzatasi nello stesso anno."